

Nota di sintesi

DECRETO LEGGE n. 79/2018

proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

4 luglio 2018

A cura di Maurizio Coresi e Sara Battaglia

Indice

<i>Introduzione</i>	p. 3
1. La fatturazione elettronica tra privati	p. 5
2. Le modifiche alla fatturazione elettronica introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2018	p.6
3. La proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio	p. 8

Introduzione

Il decreto legge in esame prevede il rinvio, dal 1 luglio 2018 al 1 gennaio 2019, dell'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.

Tali disposizioni, pur andando incontro alle richieste dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, prefigurano un primo importante indebolimento delle politiche di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare dell'imposta sul valore aggiunto, a cui i precedenti governi a guida PD avevano dedicato particolare attenzione.

Dalle misure di contrasto all'evasione fiscale sono state recuperate nella scorsa legislatura ingenti risorse. Nel solo anno 2017, secondo i dati diffusi dall'Agenzia delle entrate lo scorso febbraio, dalla lotta all'evasione sono stati recuperati 25,8 miliardi di euro, di cui 20,1 miliardi dall'Agenzia delle entrate e 5,7 miliardi dalla riscossione degli enti territoriali. Un contributo non trascurabile al recupero di gettito Iva è arrivato proprio dalle misure sulla fatturazione elettronica tra privati.

Nei primi provvedimenti approvati dal Governo a guida M5S-Lega (DL in esame e DL Dignità) emerge una preoccupante inversione di tendenza rispetto al lavoro svolto nella precedente legislatura.

Diversi strumenti di contrasto all'evasione fiscale, la cui efficacia è attestata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, sono ora oggetto di importanti modifiche: alla proroga della fatturazione elettronica prevista nel decreto legge in esame, si aggiungeranno nei prossimi giorni, a seguito dell'entrata in vigore del "decreto dignità", il rinvio degli

adempimenti previsti dallo spesometro, l'abolizione del redditometro e l'abolizione dello split payment per i professionisti.

Tali primi interventi del governo M5S-Lega, oltre a ridurre l'efficacia e la disponibilità di strumenti di contrasto all'evasione, comportano un'ingiustificata perdita di gettito. Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legge in esame si registra una perdita di gettito pari a 56,9 milioni di euro per il 2018 e 29 milioni di euro per il 2019, e maggiori entrate per l'anno 2020 per 12,6 milioni di euro. A questi si aggiungeranno gli oneri connessi alle altre misure appena sopra richiamate contenute nel "decreto legge dignità".

In base a quanto previsto nel "contratto di Governo", il quadro della lotta all'evasione fiscale risulterà ancora più indebolito quando verranno adottate le misure della cosiddetta "Pace fiscale".

1. La fatturazione elettronica tra privati

L'introduzione della fatturazione elettronica tra privati (B2B), insieme alla trasmissione telematica dei corrispettivi, rappresenta uno dei principali interventi adottati nella scorsa legislatura per la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché per contrastare il preoccupante fenomeno dell'evasione fiscale ed in particolare dell'evasione Iva. La fatturazione elettronica è uno strumento che consente al contribuente di emettere, trasmettere e conservare le fatture in formato digitale, sostituendo di fatto il supporto cartaceo.

La fatturazione elettronica tra privati ha affiancato quindi la fatturazione elettronica verso i soggetti della Pubblica amministrazione (B2G), introdotta dalla finanziaria del 2008 e presente già da tempo come uno specifico obbligo a carico del contribuente.

Il decreto legislativo n. 127 del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 9 della "delega fiscale" (legge n. 23 del 2014), **ha disciplinato le modalità della fatturazione elettronica tra privati (B2B) e della trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Nel testo rimasto in vigore fino alla legge di bilancio 2018, ai soggetti passivi IVA veniva lasciata la libertà di "optare" autonomamente tra l'utilizzo della fatturazione elettronica (B2B) e l'utilizzo della tradizionale fatturazione cartacea. Nel primo caso, ai soggetti passivi Iva venivano riconosciuti di specifici incentivi.

Anche nel caso della trasmissione telematica dei corrispettivi (con conseguente soppressione dell'obbligo di certificazione con scontrini o ricevute fiscali), il decreto legislativo n. 127 del 2015 aveva previsto la possibilità per il soggetto passivo di "optare" fra nuovo e vecchio regime, con l'eccezione del settore dei distributori automatici di beni o servizi per i quali era stato posto l'obbligo della fatturazione elettronica già a decorrere dal 1° aprile 2017.

In attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 2015, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, a partire dal 1° luglio 2016, il servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Successivamente, dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

2. Le modifiche alla fatturazione elettronica introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2018

La legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio per l'anno 2018), con l'intento di recuperare a tassazione larghe fasce di evasione, ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015, mutando radicalmente la strategia applicativa della fatturazione elettronica tra privati.

In pratica, il previgente regime "opzionale" è stato sostituito da un regime obbligatorio generalizzato per tutti i soggetti passivi Iva, prevedendo l'esonero esclusivamente per i contribuenti minimi.

L'avvio del nuovo regime obbligatorio della fatturazione elettronica tra privati è stato fissato a decorrere dal 1 gennaio 2019, affiancando a tale misura la contemporanea soppressione dello "spesometro".

L'anno 2018 è stato quindi lasciato a disposizione dei soggetti interessati per acquisire i necessari mezzi tecnici e la relativa conoscenza e pratica operativa della fatturazione elettronica.

L'obbligo della fatturazione elettronica è stato tuttavia anticipato al 1 luglio 2018 per i soggetti che effettuano cessioni di benzina o gasolio da utilizzare come carburante per i motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e

subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione pubblica.

L'obbligo nel settore della benzina coinvolge anche i distributori stradali, con introduzione per essi di nuove regole in tema di certificazione dei corrispettivi e, per gli acquirenti, di detrazione dei costi sostenuti e dell'IVA assolta e, riflesso certamente positivo, con la soppressione dell'obbligo di tenuta della c.d. scheda carburanti.

Nel dettaglio, la legge di bilancio 2018, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali:

- al comma 918, ha introdotto un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo;
- al comma 919, ha previsto un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti;
- al comma 920, ha disposto l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA;
- al comma 921, ha circoscritto l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
- ai commi 922 e 923, ha limitato la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili;
- ai commi 924 e 925, ha attribuito agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni

- addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione;
- al comma 926, ha abrogato alcune disposizioni sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione;
 - al comma 927, ha fissato la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1 luglio 2018.

3. La proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio

Il decreto legge in esame, intervenendo sulle innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2018, posticipa, dal 1 luglio 2018 al 1 gennaio 2019, l'obbligo dell'applicazione della fatturazione elettronica esclusivamente per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.

Per quanto riguarda, invece, le cessioni di carburanti diverse da quelle effettuate a soggetti IVA (cessioni ai privati consumatori), esse dal 1° luglio 2018 non devono essere certificate con scontrino o ricevuta fiscale, ma a partire dalla stessa data l'esercente dell'impianto è obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'obbligo della fatturazione elettronica a decorrere dal 1 luglio 2019 rimane, inoltre, in vigore per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.

Più precisamente, si tratta delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di

lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Si intende per *filiere di imprese* l'insieme di soggetti, destinatari della normativa sul Piano straordinario contro le mafie, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Nel dettaglio, il decreto legge in esame introduce le seguenti innovazioni:

- l'articolo 1, comma 917, della legge di bilancio 2018 stabiliva l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori a decorrere dal 1° luglio 2018. Con l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge, **si proroga al 1° gennaio 2019 tale obbligo limitatamente alle cessioni di carburante per autotrazione presso di impianti di distribuzione stradale;**

- l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), stabilisce a sua volta che fino al 31 dicembre 2018 le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione continueranno ad essere documentate secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e dal relativo decreto attuativo (decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999).

- allo stesso tempo, tuttavia, la lettera *b*) stabilisce che rimangano applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018 le norme della legge di bilancio relative a deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante (limitata ai soli pagamenti tracciabili) e al credito d'imposta a favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legge in esame si registra una perdita di gettito pari a 56,9 milioni di euro per il 2018 e 29 milioni di euro per il 2019, e maggiori entrate per l'anno 2020 per 12,6 milioni di euro.

Conseguentemente alle modifiche introdotte dal decreto legge in esame, l'Agenzia delle entrate, in data 2 luglio 2018, ha emanato una circolare di chiarimenti (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf) sull'ambito applicativo della fatturazione elettronica.